



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI

.....

LOTTO (OPZIONE)

CIG VARI

N. GARA SIMOG

Ancona,



CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI.....

CIG N.....

Scrittura privata stipulata in modalità digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50

TRA

Contraente P.A. di seguito anche Committente

E

Contraente aggiudicatario..... di seguito anche semplicemente esecutore.

PREMESSO CHE:

- con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l'altro, costituito la SUAM;
- gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM;
- l'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

beni e servizi, le strutture organizzative della Giunta regionale;

- ai sensi delle predette norme, la SUAM deve, tra l'altro, adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale, deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace e deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto da parte del singolo Ente del Servizio Sanitario Regionale;
- con Decreto del Dirigente della SUAM n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** è stata avviata la procedura aperta per l'acquisizione della fornitura di , il cui ammontare complessivo è pari a € (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui al Codice ed al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come "TU Sicurezza"), suddivisa in n. lotti di seguito indicati:

LOTTO.....;

- con Decreto del Dirigente della SUAM n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) **OPZIONE** , quali assistenti al RUP **OPZIONE**;
- il datore di lavoro competente ha predisposto il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), dal quale non si evincono costi per i rischi da interferenza. Il documento viene allegato in copia conforme digitale al presente atto sotto la lettera "OPZIONE";
- con Decreto del Dirigente della SUAM n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, si è provveduto all'aggiudicazione efficace dei lotti **OPZIONE** a favore di **OPZIONE** per un importo di € **OPZIONE** (euro **OPZIONE**) oltre a € **OPZIONE** per oneri per la sicurezza di cui al "TU Sicurezza";



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

- il predetto provvedimento è stato comunicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo indicato come “Codice”) con nota n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** ;
- le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento;
- in conformità alle disposizioni del Codice, è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura in parola;
- con richiesta telematica alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. **OPZIONE** del **OPZIONE** sono state richieste le informazioni prefettizie relative a **OPZIONE**;
- **OPZIONE** che la B.D.N.A. ha risposto che **OPZIONE**;
- **OPZIONE** che le predette informazioni non sono ad oggi pervenute, ma essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della richiesta, il contratto viene stipulato in assenza di esse e sottoposto alla condizione risolutiva qualora dovessero *medio tempore* pervenire informazioni ostative alla stipula;
- l'esecutore ha regolarmente costituito la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti del Codice, mediante **OPZIONE** per l'importo di € **OPZIONE**;
- l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;
- l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;



- **OPZIONE** con disposizione di servizio n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** il responsabile del procedimento del committente ha autorizzato l'esecuzione anticipata del presente contratto di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice che si allega al presente atto sotto la lettera "OPZIONE"

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con la conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) disciplinare di gara;
- b) elaborati progettuali tecnici diversi dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) documento inerente la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del "TU Sicurezza";
- d) offerta dell'esecutore;
- e) garanzia definitiva;

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il committente.

Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono allo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) elaborati progettuali costituenti il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;



b) elenco dei prezzi unitari desumibile dagli elaborati tecnico – economici posti a base della procedura.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dalla SUAM e dal committente prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dall'esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione.

Il presente contratto, ai fini di eventuali mutue contraddizioni o contrasti, è regolato gerarchicamente come segue:

- a) dal disciplinare di gara;
- b) dagli elaborati progettuali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia al Codice.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

- a) responsabile del procedimento del committente: **OPZIONE**
- b) direttore dell'esecuzione: **OPZIONE**
- c) assistenti del direttore dell'esecuzione: **OPZIONE**
- d) esecutore: **OPZIONE**

L'esecutore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5 giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale il committente, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per



ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto riguardo all'oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale mandato, l'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il committente, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo

Con il presente atto il committente affida all'esecutore, che accetta, l'appalto per la fornitura di **OPZIONE** in conformità agli elaborati progettuali posti a base della procedura ed all'offerta dell'esecutore.

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, per offerta dell'esecutore si intende la documentazione costituente l'offerta oggetto del provvedimento di aggiudicazione ad eccezione di quella amministrativa.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto è pari a complessivi Euro **OPZIONE** (oltre l'IVA), di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il predetto corrispettivo è comprensivo, in particolare, di spese generali e di utile.

Per i pagamenti si rinvia a quanto previsto nel capitolato d'oneri e nel capitolato tecnico materialmente allegati al presente atto.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo è comprensivo del servizio di "consegna" dei prodotti comunque forniti per tutto il periodo necessario al completo utilizzo della fornitura aggiudicata secondo la disciplina del presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto al precedente comma 3.

Nell'ipotesi in cui la durata contrattuale superi i 12 mesi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il prezzo per la fornitura dei prodotti, potrà essere assoggettato a revisione periodica, su richiesta dell'Appaltatore, sulla base di una istruttoria condotta da un Dirigente del Settore Approvvigionamenti dell'Ente Committente, di concerto con un Dirigente Farmacista o Medico SISP competente.

Resta fermo quanto previsto dall'art.1, comma 511, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 5 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia



Il presente atto è soggetto alla disciplina di cui all'art. 106 del Codice.

Il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico, materialmente allegati al presente atto, disciplinano compiutamente l'istituto delle varianti e delle modifiche del contratto durante la vigenza contrattuale e ad essi le parti intendono fare integrale riferimento.

ARTICOLO 6 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto è regolata da specifici ordinativi contenenti la tipologia e la quantità dei beni da fornire, nonché del luogo della loro consegna.

La consegna dei beni ordinati deve avvenire entro il termine massimo di 10 gg. lavorativi dalla data di trasmissione dell'ordinativo presso le sedi indicate nella tabella allegata al presente atto sotto la lettera "OPZIONE"

Le specifiche strutture sede della consegna che verranno specificate nell'ordinativo saranno scelte tra le seguenti:

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice, si conviene che nel corso dell'esecuzione del contratto, il committente può, per comprovate ed infungibili esigenze organizzative, modificare le localizzazione delle suddette strutture dandone congruo preavviso all'esecutore che provvede ad effettuare la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 107 del Codice.

L'avvio dell'esecuzione è subordinata alla redazione di specifico verbale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del Codice si conviene che la durata del presente



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

atto può, ad insindacabile giudizio del committente, essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di protrarre la durata contrattuale alle medesime condizioni per ulteriori 12 mesi, purché ne perduri la convenienza, da valutarsi anche alla luce della qualità e puntualità delle prestazioni nei primi 12 mesi.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato, non sia stato ancora possibile individuare il nuovo aggiudicatario, l'Ente Committente potrà disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.

OPZIONE Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata prima della stipulazione del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l'esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.

Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice si conviene che l'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento del committente, sentito il direttore dell'esecuzione, entro 30 giorni solari dal suo ricevimento.

La richiesta di proroga deve essere, pertanto, formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per dare ultimata la prestazione tenendo conto del tempo di risposta innanzi previsto. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente.



La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del presente atto è regolata dall'art. 107 del Codice.

In particolare, ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applica la disciplina generale prevista dal presente articolo e la sua durata è pari ad un numero di giorni solari determinato dal prodotto dei giorni solari di sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e il corrispettivo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo di sospensione parziale secondo l'ordinativo effettuato.

ARTICOLO 8 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dal committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee. Inoltre l'esecutore, a richiesta, dovrà produrre i certificati di analisi e la relazione tecnica circa i processi produttivi usati con i controlli e i



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

risultati dei saggi effettuati e firmati dal responsabile del servizio controllo di qualità (Norme di Buona Fabbricazione).

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del committente assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico del committente.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire

al committente di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

e nei documenti di gara richiamati;

- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- f) comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta;
- h) manlevare e tenere indenne il committente dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le eventuali attività necessarie per l'espletamento della prestazione oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative del committente, devono essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi di espletamento devono comunque essere concordati con il committente. L'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture del committente continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del committente o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dal committente o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative del committente nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto. In particolare, l'esecutore dovrà comunicare, entro i termini di legge, ai soggetti ordinanti i provvedimenti disposti dal Ministero della Salute o da altre Autorità competenti relativi ai prodotti aggiudicati. In caso di revoca o ritiro dal commercio a qualsiasi titolo, i prodotti interessati saranno ritirati tempestivamente a cura e spese dell'esecutore, previo accordo con il committente. I prodotti ritirati verranno accreditati al valore di acquisto o sostituiti con altri idonei.

L'esecutore assume a proprio carico la responsabilità della regolare e puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle forniture ed assicurare la corretta conservazione dei



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

prodotti durante il trasporto.

L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo a cui inviare gli ordini di fornitura.

L'esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del committente.

Sono, infine, a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della prestazione, così come indicati nel capitolato tecnico e d'oneri allegati al presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo, alla collocazione delle forniture nei locali del committente indicati nel presente atto e ad ogni genere accessorio;
- c) all'eventuale identificazione dei prodotti forniti;
- d) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio;
- e) alla garanzia che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore rispetto agli obblighi contrattuali, il committente, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il



presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 9 - Diritti di proprietà

Il committente acquisisce la piena proprietà delle forniture che siano state positivamente collaudate ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente contratto.

Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture saranno a carico dell'esecutore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte del committente.

ARTICOLO 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al "TU Sicurezza" e gli adempimenti di cui al documento inerente la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del "TU Sicurezza" e successive revisioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

ARTICOLO 11 - Garanzie

L'esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinate.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l'esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi.

Il committente e l'esecutore convengono che i termini di prescrizione dell'azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 60 giorni dalla scoperta.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice, l'esecutore ha costituito la garanzia definitiva pari a **OPZIONE**.

Ai fini del progressivo svincolo della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture e, pertanto, resta espressamente inteso che il committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture. È fatta salva la possibilità per il committente di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del committente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione del malfunzionamento di forniture, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal committente.



In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione

Il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico, materialmente allegati al presente atto, disciplinano compiutamente le modalità secondo le quali le prestazioni devono essere adempiute, nonché la fase di ultimazione delle stesse, cui le parti intendono fare integrale riferimento.

ARTICOLO 13 - Verifica di conformità

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono, di norma, avviate entro 20 giorni solari dall'ultimazione della prestazione, come risultante dal relativo certificato. Nell'ipotesi di verifica di conformità in corso di esecuzione, le visite sono disciplinate da apposito programma proposto dal soggetto incaricato della verifica ed accettato dal responsabile del procedimento del committente.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono concluse entro 60 giorni solari dalla predetta data di ultimazione delle prestazioni.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche contabili.

In caso di gravi discordanze contabili, il soggetto incaricato sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette al committente la relazione e le proposte del soggetto incaricato.

Nell'ipotesi di non collaudabilità il soggetto incaricato della verifica di conformità sulla base di



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

quanto rilevato, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina a quali condizioni e restrizioni si possa certificare la verifica di conformità e i provvedimenti da prendere qualora la prestazione non sia collaudabile.

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e ne informa il committente trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all'esecutore, il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l'utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ove, il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante del committente, solo se le ritiene indispensabili per l'utilizzazione della prestazione e se l'importo totale



della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate. In caso contrario, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, al committente che delibera al riguardo entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al responsabile del procedimento i documenti acquisiti ed il certificato di "verifica di conformità" emesso.

Successivamente all'emissione del certificato si procede ai sensi dell'articolo 30, comma 5, ultimo periodo del Codice.

ARTICOLO 14 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. L'Ente Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dallo stesso Ente Committente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Ente Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106,



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Ente Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Le fatture devono contenere il riferimento al presente atto, al CIG relativo alla procedura aggiudicata, alla singola tipologia di prestazione resa e al periodo di riferimento.

Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2015 n. 55, dovranno essere inviate esclusivamente in modalità elettronica, secondo le specifiche che verranno comunicate dal committente.

Ai sensi dell'art. 17 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il committente è obbligato a versare direttamente all'Erario l'IVA, pertanto le fatture emesse dovranno espressamente riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" o split payment. In mancanza non saranno considerate regolari dovranno essere nuovamente emesse.

Le fatture devono essere intestate a **OPZIONE** e spedite al seguente indirizzo **OPZIONE**.

OPZIONE Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascun soggetto associato si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. In caso di



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione in capo al soggetto mandatario, lo stesso si impegna a riportare i dati di cui sopra unitamente all'importo che verrà liquidato ai soggetti mandanti.

OPZIONE Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, qualora il soggetto mandatario capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo ai soggetti mandanti, deve precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza dei singoli partecipanti. A tal proposito si precisa che per le predette quote non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato.

L'esecutore, unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità innanzi indicate, provvede, nel caso di subappalto a favore di micro, piccole e medie imprese, a comunicare al committente la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra descritti.

Il committente acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'appaltatore e agli eventuali suoi sub contraenti:

- a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
- b) per il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del l'esecutore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi 30 (trenta) giorni. Decorso



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvede all'avvio della medesima procedura prevista in caso di inadempienza contributiva. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Nelle predette ipotesi, in caso di documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48 bis del D.P.R. n.° 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.° 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procede a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui dalla verifica emerga un inadempimento a carico del beneficiario, il committente applica quanto disposto dall'articolo 3 del predetto decreto di attuazione. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi delle norme citate.

Il committente provvede al bonifico dell'importo delle fatture dell'esecutore sul conto corrente n.

OPZIONE, intestato a **OPZIONE** presso **OPZIONE**, Agenzia **OPZIONE**, in **OPZIONE**, Via **OPZIONE**, IBAN **OPZIONE**. Nel caso in cui l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

soggetto assimilato secondo la disciplina di gara e, così come riportato sul relativo atto di costituzione, ciascuna associata fatturi ed incassi pro quota, il committente provvede al bonifico dell'importo delle fatture sul conto corrente n. **OPZIONE**, intestato a **OPZIONE** (mandante) presso **OPZIONE**, Agenzia **OPZIONE**, in **OPZIONE**, Via **OPZIONE**, IBAN **OPZIONE**.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I mandati di pagamento effettuati ai sensi del presente articolo costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice.

I pagamenti in acconto non costituiscono implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva della relativa prestazione resa, la quale resta subordinata alla conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il pagamento sarà disposto dal committente su proposta del responsabile del procedimento effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali e le prestazioni avessero le



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

caratteristiche stabilite.

Variazioni di qualità in corso di fornitura dovranno, comunque, essere anticipate per iscritto al committente e ad ogni punto ordinante. Gli articoli sostituiti potranno essere accettati solo dopo parere favorevole del direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo del presente atto denominato "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto di assistenti, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la seguente disciplina

Le prestazioni assunte devono essere rese nelle quantità previste ed eventualmente ordinate sulla base di apposito buono d'ordine emesso dai punti ordinanti dei presidi ospedalieri. Quantità in eccesso non saranno accettate o ritirate.

La verifica quantitativa consiste nell'accertare che la fornitura sia stata consegnata presso la struttura indicata nei termini previsti e corrisponda a quella risultante dai documenti contabili e all'ordinativo effettuato.

In particolare, la verifica accerta che nelle bolle di consegna del materiale, debitamente datate e numerate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, siano state indicate, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, il lotto e la data di scadenza.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente contabili implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto consegnato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

La verifica qualitativa consiste nell'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente tecniche implicano solo una verifica qualitativa finalizzata all'emissione degli acconti senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

Le verifiche di cui sopra non sollevano l'esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto della utilizzazione della prestazione fornita e liquidata.

L'esecutore risponde, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone del committente o a terzi derivanti dall'utilizzo della prestazione liquidata a causa di difetti ed imperfezioni della stessa.

La prestazione non accettata resta a disposizione dell'esecutore che, a suo rischio e pericolo, dovrà ritirarla a propria cura e spese. È a carico dell'esecutore ogni danno relativo al deterioramento di quanto non ritirato. Nel caso in cui l'esecutore non provveda alla immediata sostituzione della fornitura, il committente può provvedere d'ufficio e in danno dello stesso esecutore sia per ordinare la fornitura ad altro operatore economico sia per lo smaltimento della fornitura non accettata. Resta salva la facoltà per il committente di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti.

La prestazione in acconto liquidata e pagata che, successivamente, non risulti conforme alla qualità convenuta, dovrà essere ritirata e immediatamente sostituita a cura e spese dell'esecutore. La mancata sostituzione sarà considerata "mancata consegna" ed il relativo importo liquidato e pagato sarà portato in detrazione contabile in occasione dell'emissione del successivo acconto o della rata di saldo.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

La reiterazione per almeno 3 (tre) volte della circostanza connessa alla mancata accettazione di prestazioni assunte costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione della procedura di risoluzione in danno secondo la disciplina del presente atto con incameramento dell'intero deposito cauzionale.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'esecutore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti del committente.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si conviene espressamente quanto segue:

- a) la fattispecie oggetto del presente atto rientra tra quelle per cui è prevista per legge la verifica della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali
- b) la prestazione oggetto del presente atto è resa a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria debitamente riconosciuti a tale fine
- c) ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini
 1. 60 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura, qualora il ricevimento avvenga in epoca successiva alla data di conclusione della procedura di verifica secondo la disciplina del presente atto
 2. 60 giorni solari dalla data di conclusione della procedura di verifica secondo la disciplina del presente atto, qualora il ricevimento della fattura avvenga in epoca non successiva a



tale data

Il termine per la conclusione della verifica quantitativa e qualitativa finalizzata al pagamento di rate di acconto è stabilito in 30 giorni solari dalla data di maturazione del relativo diritto secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la conclusione della verifica finalizzata al pagamento della rata di saldo è quello stabilito nello specifico articolo del presente atto denominato “Verifica di conformità”.

ARTICOLO 15 – Subappalto

Il capitolato d’oneri ed il capitolato tecnico, materialmente allegati al presente atto, disciplinano compiutamente l’istituto del subappalto e ad essi le parti intendono fare integrale riferimento.

ARTICOLO 16 – Penali

Il capitolato d’oneri ed il capitolato tecnico, materialmente allegati al presente atto, disciplinano compiutamente l’istituto delle penali da applicare in caso di inadempimento o ritardo e ad essi le parti intendono fare integrale riferimento.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo o l’inadempimento non è imputabile all'esecutore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il committente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.



Il committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 17 – Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto, nonché nel capitolato d'oneri e nel capitolato tecnico, materialmente allegati ad esso.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto, il committente acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

In ogni caso, si conviene che il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE

- b) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
- c) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- d) in caso di ritardo nell'adempimento della prestazione, anche accumulato nell'ambito di più ordinativi, determinante un importo della penale complessivamente superiore al 10% del corrispettivo contrattuale;
- e) in caso di azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il committente, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- f) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) in caso di reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- h) in caso di inadempimenti connessi alla disciplina in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore;
- i) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente delle prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a



qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 18 - Recesso

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del committente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del Codice, il committente può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 19 – Danni e responsabilità civile e polizza assicurativa

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre



inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, a richiesta dell'ente committente, prima della stipula del contratto sarà tenuto a produrre adeguata polizza assicurativa a beneficio delle Amministrazione contraente stessa e dei terzi, per l'intera durata della Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura stessa.

ARTICOLO 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare il committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di che trattasi.

Qualora venga promossa nei confronti del committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria intentata nei confronti del committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

ARTICOLO 21 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità



nella pubblica amministrazione”

Con la sottoscrizione del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

ARTICOLO 22 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.° 136.

L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il committente.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

L'esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n.° 136/2010.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'esecutore si obbliga a trasmettere al committente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.° 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui trattasi, restando inteso che il committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'esecutore è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di ogni conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul singolo conto. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla singola variazione.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al presente atto al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di



pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati dell'esecutore medesimo riportando il suddetto CIG dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'esecutore con nota n... del... , conservata agli atti del committente, ha comunicato i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa, nonché le persone autorizzate ad operare su esso.

OPZIONE ARTICOLO 23 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

ARTICOLO 24 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e il committente nascenti dal presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ARTICOLO 25 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'articolo 7 della citata normativa.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

Il committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore al committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n.° 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente contratto stipulato in forma di scrittura privata digitale, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. **OPZIONE** pagine.

IL COMMITTENTE

L'ESECUTORE

OPZIONE

OPZIONE



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE**

Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

articolo 4 – Corrispettivo; articolo 6 – Luogo di esecuzione; articolo 8 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore; articolo 9 – Diritti di proprietà; articolo 11 – Garanzie; articolo 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione; articolo 14 – Pagamento del corrispettivo; articolo 16 – Penali; articolo 17 – Risoluzione; articolo 18 – Recesso; articolo 19 – Danni e responsabilità civile; articolo 21 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; articolo 23 – Condizione risolutiva espressa; articolo 24 – Foro competente

OPZIONE, lì OPZIONE

L'ESECUTORE

OPZIONE